



Informative e news per la clientela di studio

- Le *news* di marzo pag. 2
- Le nuove indicazioni dell'Agenzia in materia di spese di vitto e alloggio pag. 5
- In vigore il decreto legge "*mille proroghe*" pag. 7
- Confermata l'esenzione per i fabbricati rurali pag. 9
- Le novità del decreto incentivi pag.10
- L'abolizione del libro soci pag.12
- Ravvedimento operoso: regole di compilazione dell'F24 e sanatoria per la mancata presentazione pag.14



Le schede di raccolta dati

- La gestione delle ritenute d'acconto del periodo 2008 pag.19



Le procedure amministrative e contabili in azienda

- Il corretto trattamento degli omaggi pag.22



Occhio alle scadenze

- Principali scadenze dal 15 marzo al 15 aprile 2009 pag.30
-



BILANCIO D'ESERCIZIO

Il deposito del bilancio XBRL per le società di capitali decorre dal periodo di imposta 2009

Tutte le società di capitali dovranno obbligatoriamente presentare il bilancio d'esercizio nel formato elettronico elaborabile (XBRL) a partire dal periodo di imposta 2009, da depositare al Registro delle Imprese nel 2010. Il bilancio dell'esercizio 2008 coincidente con l'anno solare (1/1/08-31/12/08) può essere presentato con le stesse modalità valide fino al periodo di imposta 2007, restando ferma la facoltà di utilizzare il nuovo formato. Le società di capitali con esercizio non coincidente con l'anno solare, in corso al 31 marzo 2008 e chiuso successivamente al 16 febbraio 2009, dovranno depositare il bilancio di tale esercizio già con le nuove modalità (si tratta di casistiche molto rare, esemplificabili in un periodo di imposta che va dal 1/3/08 al 28/2/09). In fase di prima applicazione l'obbligo di presentare i bilanci e i relativi allegati in formato elettronico elaborabile dovrà essere assolto predisponendo una pratica di deposito di bilancio nelle vecchie modalità, allegando le tabelle del conto economico e dello stato patrimoniale compilate secondo lo standard XBRL (disponibile sul sito http://www.cnipa.gov.it/site/it-IT/Normativa/Tassonomia_XBRL/). Le Camere di Commercio, per agevolare l'introduzione e l'uso del nuovo formato, hanno messo in linea le istruzioni operative sul sito web <https://webtelemaco.infocamere.it>. In fase di prima applicazione, l'XBRL può essere utilizzato dalle società di capitali e dalle cooperative, mentre restano escluse le società di capitali quotate; le società anche non quotate che redigono i bilanci di esercizio o consolidato in conformità ai principi contabili internazionali; le società esercenti attività di assicurazione e riassicurazione e le banche e relative società controllate o comunee nell'area di consolidamento del bilancio.

(Ministero dello Sviluppo economico, Comunicato, G.U. n.48 del 27/02/09)

REDDITOMETRO

Cambiano i valori dei beni e dei servizi indicativi della capacità contributiva

Il redditometro è uno strumento di determinazione induttiva del reddito attribuibile al contribuente (persona fisica) ed è utilizzabile ai fini dell'accertamento se viene riscontrata, per due o più esercizi consecutivi, la non congruità del reddito complessivo netto dichiarato per oltre un quarto rispetto al reddito presunto (sostanzialmente è uno strumento accertativo che permette di verificare la congruità del tenore di vita del contribuente rispetto ai redditi dichiarati). L'applicazione del redditometro richiede la verifica della disponibilità, in capo al contribuente, dei cosiddetti indicatori di capacità contributiva, cioè beni di lusso quali aeromobili, navi, imbarcazioni da diporto, autoveicoli, camper, roulotte, residenze secondarie, cavalli da corsa, collaboratori familiari, assicurazioni, ecc.. Tali beni sono considerati sotto un duplice aspetto (patrimoniale e gestionale) e a ciascun bene o servizio sono associati un importo ed un coefficiente. Semplificando, al risultato ottenuto moltiplicando l'importo per il coefficiente per ogni singolo bene o servizio viene determinato il reddito presunto attribuibile al contribuente. La ratio dell'istituto presuppone che, per sostenere certe spese, le entrate da assoggettare ad Irpef non possono essere inferiori a determinati importi presunti. Ai fini dell'accertamento sintetico tramite il redditometro non viene considerata la disponibilità di beni e servizi riconducibili ad attività di impresa o di lavoro autonomo, che hanno rilevanza fiscale soltanto in sede di accertamento del reddito delle relative categorie. Con un Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate sono stati aggiornati gli importi della tabella che individua gli indici e i coefficienti (che rimangono immutati) presuntivi di reddito ai fini Irpef, riferiti agli anni di imposta 2008 e 2009. Gli importi stabiliti nella tabella in esame (http://www.agenziaentrate.it/ilwcm/resources/file/eb822846a06fd12/Provvedimento%202009_20996.pdf) vengono adeguati ogni due anni sulla base delle variazioni percentuali dell'indice Istat.

(Agenzia delle Entrate, Provvedimento, del 11/02/09)

ICI

Stretta sull'esenzione Ici per le abitazioni assimilate alla prima casa

Le assimilazioni all'abitazione principale sono solo quelle previste da specifiche norme di legge e non anche quelle previste dai regolamenti comunali. Pertanto, gli unici casi di assimilazione comunale validi ai fini dell'Ici sono:

- le unità immobiliari non locate possedute da anziani o disabili che risiedono in istituti di ricovero;
- le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, secondo il grado di parentela stabilito in delibera (sia nel caso in cui l'assimilazione sia stata limitata all'applicazione dell'aliquota ridotta, sia nel caso in cui sia estesa alla detrazione).

Restano, quindi, fuori dal beneficio, per esempio, le case concesse in uso gratuito ad affini, gli immobili locati a soggetti che vi dimorano e le unità possedute da soggetti che per obblighi di lavoro risiedono fuori dal comune di origine. La risoluzione, conseguentemente, sollecita i comuni a recuperare l'Ici non versata per il 2008 dai contribuenti che avevano fatto affidamento sulle prime istruzioni.

(Ministero delle Finanze, Risoluzione n.1, del 04/03/09)

DETRAZIONI IRPEF

Modalità di calcolo del limite di spesa per l'iscrizione alle palestre

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, ai fini della detrazione Irpef delle spese sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento ad attività sportive dilettantistiche di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni (art.15, co.1, lett.i-*quinquies* del Tuir), occorre che la struttura sportiva rientri tra quelle individuate dall'art.1 del Decreto del 28 marzo 2007 (società e associazioni sportive dilettantistiche che abbiano nella propria denominazione sociale l'indicazione della finalità sportiva e della ragione o denominazione sociale dilettantistica) e che la spesa per l'iscrizione annuale o l'abbonamento vada certificata con le modalità indicate dall'art.2 del predetto decreto (bollettino bancario o postale, ovvero fattura, ricevuta o quietanza di pagamento). Inoltre, l'importo massimo di detrazione (€210,00) deve essere inteso quale limite massimo riferito alla spesa complessivamente sostenuta da entrambi i genitori, per lo svolgimento della pratica sportiva dei figli. I genitori che partecipano entrambi alle spese, pertanto, anche se presentano due distinte dichiarazioni dei redditi, dovranno ripartire tra di loro tale ammontare sul quale calcolare la detrazione, in relazione all'onere da ciascuno sostenuto, secondo quanto risulta dal documento rilasciato dalla struttura sportiva.

(Agenzia delle Entrate, Risoluzione n.50, del 25/02/09)

MUTUI A TASSO VARIABILE

Al via gli sconti sulle rate dei mutui prima casa a tasso variabile

L'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità tecniche attraverso cui comunicare a banche ed intermediari finanziari gli intestatari dei mutui prima casa a tasso variabile che possono fruire dell'agevolazione per cui una parte delle rate da versare nel 2009 è a carico dello Stato. Il D.L. n.185/08 ha stabilito che l'importo delle rate di mutui a tasso variabile da versare nel 2009 non può superare una determinata cifra, calcolata applicando il tasso maggiore tra il 4% senza spread e quello stabilito dal contratto di mutuo alla data di stipula. La differenza tra il nuovo importo delle rate, più leggero, e quello fissato in base ai contratti originari, è a carico dello Stato. Possono accedere al beneficio le persone fisiche intestatarie di mutui ipotecari a tasso variabile contratti entro il 31 ottobre 2008 per l'acquisto, la costruzione e ristrutturazione dell'abitazione principale (escluse quelle appartenenti alle categorie A/1, A/8 e A/9). Sono agevolati anche i mutui rinegoziati in applicazione del D.L. n.93/08. Le banche potranno recuperare la parte delle rate del mutuo a carico dello Stato che hanno anticipato, usufruendo di un credito di imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione

e da indicare in un'apposita sezione del modello 770. Ogni singola banca o intermediario finanziario è destinatario dell'elenco dei soggetti in possesso dei requisiti per fruire dell'agevolazione. I soggetti in possesso dei requisiti che non sono stati individuati dall'Agenzia possono richiedere, comunque, alla propria banca l'applicazione dell'agevolazione sul mutuo, esibendo idonea autocertificazione.

(Agenzia delle Entrate, Comunicato del 05/03/09)

INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO DI GENNAIO 2009

L'Istituto nazionale di statistica ha pubblicato l'indice mensile

L'Istat ha reso noto l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di gennaio 2009, pubblicato ai sensi dell'art.81 della L. n.392/78 (disciplina delle locazioni di immobili urbani) e dell'art.54 della L. n.449/97 (misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). L'indice è pari a 134,2. La variazione dell'indice, rispetto a quello del corrispondente mese dell'anno precedente, è pari al +1,5%. Il coefficiente di rivalutazione, per la determinazione del trattamento di fine rapporto accantonato al 31 dicembre 2008, per il mese di gennaio è pari a 0,125000.

(Istat, Comunicato, del 23/02/09)

PRIVACY

Designazione dell'amministratore di sistema obbligatoria per imprese e professionisti

Il Garante per la *Privacy* è intervenuto al fine di indicare le misure e gli accorgimenti necessari per la designazione della figura dell'amministratore di sistema contro il rischio di incaute decisioni da parte dei titolari del trattamento di dati personali effettuati con sistemi elettronici. In particolare, il Garante, oltre a ricordare i criteri dell'esperienza, della capacità e dell'affidabilità del soggetto designato, obbliga il titolare (impresa o professionista) che tratti dati personali dei propri lavoratori a rendere nota l'identità dell'amministratore di sistema già in sede di informativa al dipendente (art.13 del D.Lgs. n.196/03) oppure tramite il Disciplinare Tecnico circa l'uso della posta elettronica e di internet in azienda. Inoltre, il titolare, nell'ambito di verifiche periodiche sull'operato dell'incaricato (o responsabile), ha l'obbligo di adottare sistemi idonei alla registrazione degli accessi di questi ai sistemi di elaborazione ed agli archivi elettronici, con l'indicazione del periodo di tempo e dell'evento che li ha generati. Infine, si rammenta la necessità di una lettera di incarico, sottoscritta dall'amministratore di sistema, che indichi specificamente i compiti ed i limiti delle funzioni delegate, per evitare il rischio che un intervento di manutenzione possa essere considerato un accesso non autorizzato ai dati con conseguente responsabilità anche penale per l'incaricato. Le misure e gli accorgimenti prescritti devono essere introdotti entro il 23 aprile 2009, ovvero il centoventesimo giorno successivo alla pubblicazione in G.U. del Provvedimento.

(Garante per la protezione dei dati personali, Provvedimento 27/11/08, G.U. n.300 del 24/12/08)



Oggetto: LE NUOVE INDICAZIONI DELL'AGENZIA IN MATERIA DI SPESE DI VITTO E ALLOGGIO

Dopo aver fornito i primi chiarimenti, con la C.M. n.53/E del settembre scorso, in ordine alle modifiche apportate al regime fiscale delle prestazioni di vitto e alloggio, le Entrate sono nuovamente tornate sull'argomento, con la C.M. n.6/E del 3 marzo 2009.

Vediamo nel dettaglio la posizione assunta dall'Amministrazione sulle varie questioni, affrontate con il consueto meccanismo della domanda – risposta.

1) Secondo l'Agenzia delle Entrate **l'Iva non detratta sulle spese sostenute per prestazioni alberghiere e di ristorazione**, quale conseguenza di una scelta aziendale legata alla non economicità rispetto ai costi amministrativi, non può rappresentare un costo deducibile dal reddito. Si ricorderà che dal 1° settembre scorso, l'Iva addebitata sui predetti servizi è detraibile, sempreché si tratti di operazioni inerenti e le prestazioni siano documentate da fattura. I contribuenti possono chiedere il rilascio della fattura (non oltre il momento di effettuazione dell'operazione), al fine di portare in detrazione l'Iva pagata.

Ma possono anche evitare di chiedere fattura, e ciò al fine di evitare un aggravio di costi amministrativi (si pensi alla moltiplicazione di registrazioni ai fini Iva oltre che contabili, e alla creazione delle anagrafiche, ecc.), soprattutto nelle aziende con un elevato numero di trasferte e di costi per vitto e alloggio. In molti, infatti hanno scelto di continuare con il precedente sistema organizzativo e contabile, basato sul rilascio di documenti non rilevanti ai fini Iva (ricevute fiscali o fatture intestate a dipendenti e collaboratori), rinunciando alla detrazione dell'Iva, contando sulla deduzione dal reddito. In sostanza, in mancanza della fattura, *“l'imprenditore o il professionista non possono comunque dedurre dal reddito l'IVA compresa nel costo sostenuto per le prestazioni alberghiere e di ristorazione”*, con conseguente necessità di evidenziare in contabilità la quota di Iva (compresa nella prestazione) da recuperare a tassazione in sede di dichiarazione dei redditi.

2) In tema di contenuto della fattura, è stato chiarito meglio il concetto di **“cointestazione”** del documento (in precedenza fornito con la C.M. n.53/E/08), nel caso di prestazione fruita da soggetto diverso dal contribuente (tipico è il caso del dipendente). In questi casi, la **fattura deve comunque essere intestata** al soggetto beneficiario della detrazione, potendosi invece indicare i dati dei fruitori del servizio (per esempio il dipendente) o direttamente nel corpo della fattura, ovvero in una apposita nota allegata.

3) Le Entrate, in virtù del rinvio al contenuto letterale dell'art.95, co.3, del Tuir, hanno precisato che nel caso degli amministratori le spese di vitto e alloggio rimborsate non subiscono la limitazione della parziale deducibilità al 75% solo se sostenute per trasferte “fuori” dal territorio comunale, al pari dei dipendenti e dei collaboratori coordinati e continuativi, mentre nel caso dei soci di snc o di sas, le spese per trasferta non sono equiparabili ai rimborsi dei dipendenti e degli amministratori, potendo solo essere dedotti (nei limiti del 75%) secondo il generale principio di inerenza che sottende alla determinazione del reddito di impresa.

- 4) Le spese per vitto e alloggio sostenute in occasione delle trasferte dei dipendenti **nell'ambito del comune** sono deducibili nella misura del 75% del loro ammontare, non rientrando tra quelle integralmente deducibili ex art.95, co.3 (trasferte "fuori" del territorio comunale).
- 5) Vengono poi chiarite le regole per la gestione delle mense aziendali: a prescindere dalla modalità (gestione diretta o affidata a terzi), non opera la limitazione del 75%, rimanendo il costo sostenuto dall'impresa totalmente deducibile; lo stesso vale sia nel caso di stipula di convenzione con un esercizio pubblico, per la fornitura del servizio di mensa esterna, sia nel caso di acquisto dei *ticket restaurant*, che rappresentano un servizio sostitutivo di mensa.
- 6) Infine, si deducono integralmente anche gli acquisti di servizi di ristorazione e alberghieri effettuati dalle società che emettono i *ticket restaurant*, ovvero dai *tour operator* ai fini della rivendita a clienti finali, in funzione del fatto che trattasi di acquisti la cui rivendita costituisce oggetto dell'attività propria dell'impresa, e per i quali non può essere posta in dubbio l'inerenza.



Oggetto: IN VIGORE IL DECRETO LEGGE “MILLE PROROGHE”

Nella tabella che segue sono evidenziate le principali novità contenute nel D.L. n.207/08 (*c.d. mille proroghe*) come risultante dopo la conversione ad opera della L. n.14 del 27 febbraio 2009.

Edifici Rurali	Il riconoscimento della ruralità dei fabbricati ai fini Ici deve essere effettuato sulla base dell'art.9 del D.L. n.557/93, anche in relazione alle unità iscritte o iscrivibili al catasto fabbricati
Adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza	Confermato il differimento al 16 maggio 2009 della decorrenza: <ul style="list-style-type: none">• delle particolari comunicazioni di informazioni relative agli infortuni sul lavoro;• del divieto di visite mediche preventive rispetto al momento dell'assunzione;• dell'obbligo di effettuare la <i>c.d. valutazione dei rischi</i> in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro.
Associazioni sportive dilettantistiche	Esteso l'ambito di applicazione di talune agevolazioni per la determinazione del reddito degli sportivi dilettanti (art.67 Tuir). In particolare: <ul style="list-style-type: none">• nella definizione di “esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche” rientra anche la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;• dal punto di vista soggettivo, si prevede l'applicazione anche alle federazioni sportive nazionali, alle discipline associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni.
Locazioni ed equo canone	Previste le seguenti due novità in cui si applicano le regole sull'adeguamento Istat del canone in relazione a canoni su immobili non abitativi: <ul style="list-style-type: none">• il limite del 75% dell'indice Istat si applica ai soli contratti aventi durata non superiore a quella di 6 o 9 anni• l'applicazione è riferita anche ai contratti in corso.
Termine di invio delle dichiarazioni	A seguire si presenta il nuovo calendario per la trasmissione delle dichiarazioni annuali, definitivamente modificato nel DPR n.322/98, quindi valevole anche per gli anni successivi. Le nuove scadenze dovrebbero applicarsi ai modelli il cui termine di presentazione non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione
	Modello 770 semplificato Entro 31 luglio

	Modello UNICO soggetti Irpef	Entro il 30 settembre
	Modello Iva autonomo	Entro il 30 settembre
	Modello Unico soggetti Ires	Entro la fine del nono mese successivo alla chiusura del periodo di imposta
	Modello Unico delle operazioni straordinarie	Entro la fine del nono mese successivo alla data di effetto della operazione straordinaria



Oggetto: **CONFERMATA L'ESENZIONE PER I FABBRICATI RURALI**

In sede di conversione del decreto “milleproroghe”, viene inserita la disposizione che introduce **l'esenzione per i fabbricati rurali**, ossia quei fabbricati utilizzati nell'ambito dell'attività agricola. Si ricorda che, al verificarsi di determinati requisiti, possono considerarsi rurali:

- ▶ i fabbricati a destinazione abitativa (quelli in cui abitano l'imprenditore agricolo, i coadiuvanti, i dipendenti dell'azienda agricola, nonché il pensionato da attività agricola)
- ▶ I fabbricati strumentali (quali ad esempio stalle per l'allevamento, serre, depositi attrezzi e magazzino dei prodotti agricoli)

In questo modo si risolve una questione che aveva portato alcuni Comuni ad emettere avvisi di accertamento per recuperare l'imposta relativa ai fabbricati di proprietà delle aziende agricole; tali accertamenti erano stati emessi seguendo l'interpretazione di alcune pronunce della Cassazione, nelle quali veniva affermato che all'interno della normativa Ici non era prevista alcuna specifica esenzione per i fabbricati rurali. Pertanto, la ruralità avrebbe prodotto effetto con riferimento ad altre imposte, ma sarebbe invece risultata irrilevante ai fini Ici, con la conseguenza che detti immobili si sarebbero trovati a dover pagare l'Ici al pari di qualunque altro fabbricato.

Con il “milleproroghe” il Legislatore afferma che il possesso dei requisiti di ruralità produce effetti anche ai fini del tributo comunale: detti immobili devono, quindi, considerarsi esenti da Ici. Oggi, pertanto, non vi è alcun dubbio circa il fatto che la ruralità conduce all'esenzione dall'imposta, ovviamente, a patto che siano rispettati i requisiti per considerare rurale il fabbricato.

Annullamento degli avvisi di accertamento ricevuti

Come detto, alcuni contribuenti potrebbero aver ricevuto avvisi di accertamento dal Comune. Al riguardo è bene ricordare che il Legislatore è intervenuto con una norma di tipo “**interpretativo**”, che pertanto ha effetto anche per il passato: tali fabbricati si considerano da sempre esenti.

Pertanto, le imprese agricole che hanno ricevuto avvisi di accertamento Ici, possono oggi chiedere al Comune l'annullamento degli atti notificati. Si invitano così i clienti interessati da tali accertamenti ad attivarsi con la massima sollecitudine al fine di:

- ▶ pretendere l'annullamento in autotutela;
- ▶ nel caso in cui il Comune non dovesse provvedere all'annullamento entro i 60 giorni dalla notifica dell'atto, sarà necessario proporre ricorso presso la competente Commissione Tributaria Provinciale.



Oggetto: LE NOVITÀ DEL DECRETO INCENTIVI

Il decreto n.5/09 – denominato decreto incentivi – contiene oltre alle misure di stimolo per il comparto automobilistico, anche alcune misure che esplicano effetto in ambito più strettamente fiscale, intervenendo su alcuni istituti recentemente introdotti dal decreto anticrisi.

Vale la pena riepilogare per sommi capi il contenuto del provvedimento.

Rivalutazione beni d'impresa

Vengono significativamente ridotte le misure per la rivalutazione dei beni d'impresa:

- ▶ **3%** (anziché 7%) per i fabbricati ammortizzabili;
- ▶ **1,5%** (anziché 4%) per i fabbricati non ammortizzabili ed i terreni agricoli.

Si ricorda che il provvedimento di rivalutazione consente di “aggiornare” i valori fiscali dei soli beni immobili iscritti nelle immobilizzazioni, in ogni caso con esclusione delle aree edificabili; i nuovi valori assumono rilevanza fiscale a partire dal 2013 per il calcolo delle quote di ammortamento e del *plafond* di deducibilità delle manutenzioni, mentre dal 2014 per il calcolo della plusvalenza in caso di cessione del bene.

Con le nuove misure assume grande interesse il provvedimento di rivalutazione, almeno per tutti coloro che prevedono di non cedere l'immobile rivalutato prima del 2014, considerando anche il fatto che le sostitutive dovute possono essere ripartite in 3 rate annuali.

Si ricorda che, al contrario, non è stata modificata la sostitutiva per l'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione (ossia la riserva vincolata che occorre iscrivere in contabilità a seguito della rivalutazione, riserva che non può essere distribuita ai soci): il saldo attivo può essere “liberato” pagando una sostitutiva del 10%.

Sanzione utilizzo crediti inesistenti

È stata significativamente inasprita la sanzione prevista per la compensazione di crediti inesistenti (sia per crediti del tutto inesistenti che per i crediti esistenti ma utilizzati in eccesso) introdotta dal D.L. n.185/08 (decreto anticrisi): in quella sede, venne prevista una sanzione che varia dal 100% al 200% del credito indebitamente utilizzato.

Con il D.L. n.5/09, l'utilizzo di crediti non spettanti per un importo superiore ad €50.000 per anno solare comporta l'applicazione della **sanzione del 200%**; si ricorda, peraltro, che ai sensi dell'art.10-*quater* del D.Lgs. n.74/00, l'utilizzo di crediti non spettanti o inesistenti per un ammontare superiore ad €50.000 comporta anche l'applicazione delle sanzioni penali.

Detrazione per acquisto di mobili ed elettrodomestici

È prevista la possibilità di portare in detrazione dall'Irpef il 20% delle spese sostenute per l'acquisto di mobili, elettrodomestici ad alta efficienza energetica, televisori e computer, sino ad un tetto massimo complessivo pari ad €10.000. La detrazione, che riguarda le spese effettuate dal 7 febbraio 2009 al 31 dicembre 2009, deve essere ripartita tra gli aventi diritto e beneficiata in 5 quote annuali di pari importo.

L'agevolazione è applicabile solo per gli acquisti effettuati nell'ambito di un intervento che dà diritto all'agevolazione del 36% per gli interventi di recupero di fabbricati a destinazione abitativa.

Aggregazioni tra imprese

È introdotto un incentivo diretto a favorire l'aggregazione delle imprese, purché non facciano già parte dello stesso gruppo industriale e non facciano capo, nemmeno indirettamente, allo stesso soggetto.

L'agevolazione, al rispetto di determinati requisiti, permette il riconoscimento gratuito dei maggiori valori, derivanti da un disavanzo da concambio, iscritti a seguito dell'operazione straordinaria con riferimento ai beni strumentali, sino ad un massimo di €5.000.000.

Distretti produttivi

È prevista una particolare modalità (opzionale) di determinazione congiunta dell'imponibile per le imprese che operano nell'ambito del medesimo distretto produttivo.

Incentivi per acquisto di automobili

Sono previsti incentivi per la rottamazione di veicoli (autovetture, autocarri, autocaravan e veicoli ad utilizzo speciale) di categoria Euro 0, Euro 1 e Euro 2, immatricolati entro il 31 dicembre 1999, se sostituiti con veicoli nuovi rientranti nelle categorie Euro 4 o Euro 5. Tali incentivi, per un ammontare che oscilla tra €1.500 e €4.000, sono variabili in relazione alla tipologia e all'alimentazione della vettura acquistata; in particolare, i maggiori incentivi sono concessi per l'immatricolazione di veicoli ibridi, a metano ovvero elettrici.

Analoga disposizione, con un incentivo di €500), vale anche per l'acquisto di motocicli fino a 400 cc di cilindrata, purché si tratti di categoria Euro 3 ed a patto che sia prevista la rottamazione di un motociclo o un ciclomotore Euro 0 oppure Euro 1.

Si ricorda, altresì, che sono stati rideterminati gli incentivi per l'installazione di un impianto a GPL (€500) ovvero di un impianto a metano (€650).



Oggetto: L'ABOLIZIONE DEL LIBRO SOCI

Il D.L. n.185/08, tra le altre novità, nel testo convertito in legge contiene **importanti novità per le Srl**. Con decorrenza **30 marzo 2009**, infatti, viene soppresso l'obbligo di tenuta del libro soci, le cui funzioni vengono trasferite al Registro delle Imprese, soggetto già preposto a svolgere i compiti di pubblicità del ruolo di socio verso i terzi.

L'abolizione dell'obbligo, atteso che sarà comunque possibile tenere il libro come in passato (ancorché privo di valore legale), produce alcuni effetti importanti:

- 1) **entro il 30 marzo** gli amministratori dovranno procedere al deposito, senza alcun pagamento di imposte di bollo e diritti, di una apposita dichiarazione (si tratta della *c.d. "procedura di allineamento"*), con il fine di integrare le informazioni già in possesso del Registro delle Imprese con quelle non note (riportate invece a libro soci); in particolare dovranno essere comunicati:
 - il domicilio di ciascun socio;
 - il valore dei versamenti del capitale sociale relativamente alla quota di ciascun socio.È importante sottolineare l'importanza di verificare con cura la corrispondenza tra libro soci e Registro delle Imprese. Inoltre, si evidenzia che il deposito della dichiarazione in questione, fatto dopo la data del 30 marzo, comporta sia il pagamento delle imposte e dei diritti relativi alla pratica, sia l'applicazione della sanzione amministrativa da €206 a €2.065;
- 2) per effetto delle nuove attribuzioni al Registro delle Imprese e della scomparsa del libro soci, è stato anche **abolito** l'obbligo di deposito, unitamente al bilancio di esercizio, dell'**elenco dei soci** e degli altri titolari di diritti sulle partecipazioni;
- 3) in mancanza di diversa indicazione nell'atto costitutivo, il codice civile prevedeva che l'assemblea dovesse essere convocata tramite lettera raccomandata da inviare almeno otto giorni prima al domicilio del socio, risultante dal libro soci; ora è previsto che **il domicilio cui far riferimento è quello indicato nel Registro delle Imprese**: di qui la necessità di comunicarlo, come indicato al precedente punto 1). Gli amministratori, in futuro, dovranno quindi far riferimento a quest'ultimo indirizzo, per la corretta gestione degli adempimenti societari in materia di convocazione delle assemblee;
- 4) nell'ambito della circolazione delle partecipazioni di una Srl, una **cessione di quote sociali** produce **effetti nei confronti della società**, in capo all'acquirente, **dalla data di deposito dell'atto** al Registro delle Imprese, e non più dall'iscrizione del medesimo atto nel libro soci (nulla cambia relativamente agli effetti verso i terzi, già in precedenza legati all'iscrizione dell'atto nel Registro).

In vista dell'imminente scadenza del 30 marzo 2009, si invitano i Gentili Clienti a prendere quanto prima contatto con lo Studio, onde perfezionare la pratica "di allineamento" con il Registro delle Imprese; a tal fine dovrà essere restituito debitamente compilato e firmato l'allegato formulario.

(da restituire allo Studio)

Io sottoscritto, _____, nella sua qualità di legale rappresentante della società a responsabilità limitata _____, dichiaro la veridicità dei dati, riferiti ai singoli soci della predetta società, riportati nella tabella che segue:

Socio	Domicilio	Quota %	Valore quota sottoscritta (€)	Versamenti eseguiti (€)

Con la sottoscrizione della presente, conferisco incarico a codesto Studio di predisporre la dichiarazione di cui all'art.16, co.12-undecies della L. n.2/09, necessaria per allineare le risultanze del libro soci della società al competente Registro delle Imprese, da effettuarsi entro il prossimo 30 marzo 2009.

In fede.

Luogo e data _____

(firma)



Oggetto: RAVVEDIMENTO OPEROSO: REGOLE DI COMPILAZIONE DELL’F24 E SANATORIA PER LA MANCATA PRESENTAZIONE

Il ricorso allo strumento del cosiddetto “ravvedimento operoso” per regolarizzare violazioni quali:

- l’omesso o ritardato versamento dei tributi (soprattutto Iva e ritenute)
- la mancata presentazione del modello F24 a zero

è un fenomeno molto diffuso tra i contribuenti (si ricorda, in proposito, che l’omesso o ritardato versamento dei contributi non può essere oggetto di regolarizzazione tramite ravvedimento).

Alla luce delle recenti modifiche (decreto anti crisi) che hanno modificato in senso favorevole ai contribuenti la misura delle riduzioni delle sanzioni nei casi di ravvedimento operoso, si ritiene opportuno riepilogare sia le nuove misure introdotte che le regole di compilazione del modello F24 nei casi sopra indicati.

Prima di entrare nel merito di quanto detto sopra è bene ricordare che il “ravvedimento operoso” e quindi, la regolarizzazione, si intende correttamente effettuata solo se unitamente al tributo versato in ritardo, risultano versati anche gli importi di seguito elencati:

1. interessi calcolati al saggio legale;
2. sanzioni ridotte.

Il mancato o carente versamento di uno solo di questi elementi non consente al contribuente di beneficiare della riduzione delle sanzioni prevista per il “ravvedimento operoso”.

Va precisato, tuttavia, che tali elementi non devono essere necessariamente versati nello stesso giorno, né tantomeno con lo stesso modello F24 (come in genere accade) ma possono anche essere versati in momenti successivi purché entro i termini previsti per poter beneficiare del ravvedimento operoso.

Nuova misura delle sanzioni da ravvedimento operoso

L’omesso o tardivo versamento di un tributo comporta l’applicazione di una sanzione prevista nella misura ordinaria del 30% dell’importo non versato in tutto o in parte. Ad esempio, il mancato pagamento di un importo pari ad €10.000 comporta in caso di verifica da parte dell’amministrazione finanziaria una sanzione di €3.000 e cioè il 30% di €10.000.

L’art.13 del D.Lgs. n.472/97 (che introduce l’istituto del cosiddetto “ravvedimento operoso”) consente al contribuente di regolarizzare spontaneamente questa violazione entro certi termini, versando unitamente al tributo ed agli interessi, sanzioni in misura ridotta rispetto a quella ordinaria del 30%.

È importante precisare che il contribuente potrà applicare il ravvedimento operoso solo se – prima della regolarizzazione - non è venuto a formale conoscenza di atti accertativi (accessi, ispezioni, verifiche) da parte dell’amministrazione finanziaria che abbiano accertato o rilevato la violazione. Come ricordato in premessa, il citato art.13 (che reca la misura della riduzione delle sanzioni) è stato modificato in senso favorevole ai contribuenti a partire dal 29 novembre 2008, data di entrata in vigore del D.L. n.185/08 (manovra anticrisi).

La riduzione delle sanzioni da ravvedimento

	RAVVEDIMENTI ESEGUITI FINO AL 28.11.08	RAVVEDIMENTI ESEGUITI DAL 29.11.08 (*)
Ravvedimento “breve”	3,75% riduzione della sanzione ad 1/8 del minimo se il pagamento viene eseguito nei 30 gg. successivi a quello della sua scadenza ordinaria	2,5% riduzione della sanzione ad 1/12 del minimo se il pagamento viene eseguito nei 30 gg. successivi a quello della sua scadenza ordinaria
Ravvedimento “lungo”	6% riduzione della sanzione ad 1/5 del minimo se il pagamento viene eseguito entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore	3% riduzione della sanzione ad 1/10 del minimo se il pagamento viene eseguito entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore

(*) le nuove misure più favorevoli si applicano anche per regolarizzare omessi o ritardati versamenti con scadenza naturale precedente al 29.11.08

Le sanzioni da ravvedimento vanno indicate nel modello di pagamento F24 con uno specifico codice tributo, differente per tipologia di tributo e reperibile sul sito www.agenziaentrate.it.

Conteggio interessi da ravvedimento ed esposizione nel modello F24

Nei casi di omesso o ritardato versamento dei tributi, sull'importo pagato in ritardo, oltre alla sanzione da ravvedimento, devono essere conteggiati e versati gli interessi nella misura del saggio legale. Tale misura, modificatasi più volte nel corso degli anni, è dal 1° gennaio 2008 fissata al 3% annuo (**ATTENZIONE:** ad oggi la misura del saggio annuo di interesse legale coincide con la misura delle sanzioni previste per il cosiddetto ravvedimento “breve”).

L'interesse annuo così calcolato deve poi essere rapportato ai giorni del ritardo (cioè i giorni che decorrono dalla data di scadenza ordinaria a quella della regolarizzazione).

Esempio di conteggio degli interessi

Esempio

Un contribuente mensile non ha versato alla scadenza naturale del 16 marzo l'Iva relativa al mese di febbraio per un importo di €10.000,00.

In data 30 aprile provvede alla regolarizzazione del versamento avvalendosi della riduzione delle sanzioni previste per il ravvedimento operoso. Il conteggio degli interessi è il seguente:

€10.000,00 x 3% = 300,00 interessi annui

€300,00 : 365 gg. x 45 gg. (giorni del ritardo) = **€36,99 interessi dovuti per il ritardo**

Per quanto riguarda l'esposizione degli interessi nel modello di pagamento F24 occorre osservare che:

- ▶ fino al 22 maggio 2007 gli interessi, una volta conteggiati, venivano sempre indicati nel modello di versamento F24 cumulativamente al tributo oggetto di regolarizzazione e versati con il codice tributo di quest'ultimo.
- ▶ dal 22 maggio 2007 in poi, invece, è stata introdotta una distinzione tra:
 - versamenti dei sostituti d'imposta (tipicamente le ritenute)
 - altri versamenti (Iva, imposte sul reddito, Irap, ecc.)

Interessi da ravvedimento di ritenute da parte del sostituto d'imposta

Il versamento degli interessi nel modello F24 continua, come per il passato, ad essere effettuato insieme a quello delle ritenute non versate o versate in ritardo utilizzando il codice tributo delle stesse (ad esempio il codice "1040" relative alle ritenute di lavoro autonomo). La distinta indicazione degli interessi avverrà successivamente in sede di compilazione del quadro ST del modello 770 da parte del sostituto d'imposta che ha operato e versato la ritenuta unitamente agli interessi.

Esempio

Un contribuente mensile non ha versato alla scadenza naturale del 16 marzo la ritenuta relativa alla fattura del notaio pagata nel mese di febbraio. In data 30 aprile provvede alla regolarizzazione del versamento avvalendosi del ravvedimento operoso. I calcoli sono i seguenti:

€10.000,00 x 3% = €300,00 sanzione (**codice tributo 8906**)

€10.000,00 x 3% = €300,00 interessi annui

€300,00 : 365 gg. x 45 gg. (giorni del ritardo) = €36,99 interessi dovuti per il ritardo

€10.000,00 + €36,99 = **€10.036,99** tributo + interessi (**codice tributo 1040**)

SEZIONE ERARIO									
	codice tributo		rateazione/regione/ prov./mese rif.	anno di riferimento	Importi a debito versati		importi a credito compensati		
IMPOSTE DIRETTE – IVA	1040		0002	2009	10.036,99				
RITENUTE ALLA FONTE	8906		0002	2009	300,00				
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI									
codice ufficio	codice atto						+/- SALDO (A-B)		
					TOTALE	A	10.336,99	B	+ 10.336,99

Interessi da ravvedimento di altri tributi

La risoluzione n.109/E del 22 maggio 2007 ha istituito nuovi codici tributo per il versamento autonomo delle somme dovute a titolo di interessi.

I nuovi codici tributo

" 1989 "	denominato "Interessi sul ravvedimento - Irpef";
" 1990 "	denominato "Interessi sul ravvedimento - Ires"
" 1991 "	denominato "Interessi sul ravvedimento - Iva";
" 1992 "	denominato "Interessi sul ravvedimento - Imposte sostitutive"
" 1993 "	denominato "Interessi sul ravvedimento - Irap";
" 1994 "	denominato "Interessi sul ravvedimento – Addizionale Regionale"
" 1995 "	denominato "Interessi sul ravvedimento – Addizionale Comunale"

Nella compilazione del modello F24, quindi, l'importo degli interessi deve essere evidenziato distintamente da quello del tributo oggetto di regolarizzazione.

Esempio

Un contribuente mensile non ha versato alla scadenza naturale del 16 marzo l'Iva relativa al mese di febbraio per un importo di €10.000,00. In data 30 aprile provvede alla regolarizzazione del versamento avvalendosi del ravvedimento operoso. I calcoli sono i seguenti:

€10.000,00 x 3% = €300,00 sanzione (**codice tributo 8904**)
 €10.000,00 x 3% = 300,00 interessi annui
 €250,00 : 365 gg. x 45 gg. (giorni del ritardo) = €36,99 interessi dovuti per il ritardo (**codice tributo 1991**)
 €10.000,00 Iva mese di febbraio versata in ritardo (**codice tributo 6002**)

SEZIONE ERARIO						
	codice tributo	rateazione/regione/ prov./mese rif.	anno di riferimento	Importi a debito versati	importi a credito compensati	
IMPOSTE DIRETTE – IVA	6002	0000	2009	10.000,00		
RITENUTE ALLA FONTE	8904	0000	2009	300,00		
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI	1991	0000	2009	36,99		
codice ufficio	codice atto					+/- SALDO (A-B)
			TOTALE	A 10.336,99	B	+ 10.336,99

Tardiva od omessa presentazione del modello F24 a zero

Un caso assai frequente, che in molte situazioni ha generato errori o violazioni da parte dei contribuenti, è rappresentato dal cosiddetto modello “F24 a zero”. Si tratta di un modello di pagamento F24 nel quale le somme a debito sono interamente “compensate” da un credito d’imposta (valido ed esistente) per cui il totale del modello di pagamento, appunto, è pari a zero. Tale modello F24, che non comporta evidentemente alcun esborso di denaro, deve tuttavia essere presentato all’amministrazione finanziaria nelle normali scadenze previste per il pagamento dei debiti in esso contenuti. Ciò perché, è come se il contribuente stesse “pagando” tali importi a debito, non con del denaro, ma con (si passi l’assimilazione) della “moneta” rappresentata dal credito d’imposta.

In caso di mancata presentazione del modello “F24 a zero” occorre fare particolare attenzione perché il legislatore ha previsto delle sanzioni più lievi rispetto al caso dell’omesso o ritardato versamento, ma ridicibili con lo strumento del ravvedimento operoso in tempi molto più contenuti. Secondo l’Agenzia delle Entrate, infatti, in caso di mancata presentazione del modello F24 con saldo a zero, non si è in presenza di violazione formale in quanto non si configura un ostacolo di accertamento.

Per tale violazione sono previste.

- una sanzione ridotta di €51 se il ritardo nella presentazione del modello F24 non supera i 5 giorni lavorativi rispetto alla scadenza naturale;
- una sanzione di €154 se il ritardo nella presentazione del modello F24 avviene oltre i 5 giorni lavorativi rispetto alla scadenza naturale.

Come di seguito rappresentato, è possibile ridurre tali sanzioni avvalendosi delle nuove misure del “ravvedimento operoso”, presentando il modello F24 e versando la sanzione con il **codice tributo 8911**.

Il ravvedimento per la ritardata presentazione del modello F24 a zero

	RAVVEDIMENTI ESEGUITI FINO AL 28.11.08	RAVVEDIMENTI ESEGUITI DAL 29.11.08
Ravvedimento “brevissimo”	<p style="text-align: center;">€6</p> riduzione della sanzione ad 1/8 di € 51 se la presentazione viene effettuata nei 5 gg. successivi a quello della sua scadenza ordinaria	<p style="text-align: center;">€4</p> riduzione della sanzione ad 1/12 di €51 se la presentazione viene effettuata nei 5 gg. successivi a quello della sua scadenza ordinaria

Ravvedimento "breve"	<p style="text-align: center;">€19</p> riduzione della sanzione ad 1/8 di €154 se la presentazione viene effettuata dal 6° al 30° giorno successivo a quello della sua scadenza ordinaria	<p style="text-align: center;">€13</p> riduzione della sanzione ad 1/12 di €154 se la presentazione viene effettuata dal 6° al 30° giorno successivo a quello della sua scadenza ordinaria
Ravvedimento "lungo"	<p style="text-align: center;">€31</p> riduzione della sanzione ad 1/5 del minimo la presentazione viene effettuata entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore	<p style="text-align: center;">€15</p> riduzione della sanzione ad 1/10 del minimo se la presentazione viene effettuata oltre i 30 giorni ma entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore



Oggetto: LA GESTIONE DELLE RITENUTE D'ACCONTO DEL PERIODO 2008

Con l'approssimarsi della scadenza per la redazione della dichiarazione annuale dei redditi, ed essendo ormai trascorso il termine di legge concesso per il rilascio delle prescritte certificazioni, si invitano i Sigg.ri Clienti a prendere nota delle carte di lavoro che seguono, necessarie allo studio per la corretta determinazione dei tributi di competenza del periodo di imposta 2008.

In linea di principio, rammentiamo che:

1. l'Agenzia delle Entrate tende a disconoscere l'ammontare delle ritenute d'acconto scomutate se non debitamente certificate dai sostituti; pertanto, è opportuno insistere nel richiedere alla controparte la documentazione che attesti l'avvenuto adempimento fiscale (effettuazione della ritenuta d'acconto). In mancanza della suddetta certificazione, è opportuno indicare allo studio se si intende beneficiare ugualmente dello scomputo (potendo subire eventuali contestazioni da parte degli organi accertatori), oppure se si preferisce limitare la detrazione al solo importo effettivamente certificato;
2. la Cassazione, con una pronuncia peraltro discutibile dell'anno 2006, ha affermato che lo scomputo della ritenuta non spetta nel caso in cui il sostituto di imposta non abbia provveduto al versamento del tributo a suo carico. Per tale motivo, pur rammentando che la norma lega il diritto al solo fatto che la ritenuta sia stata operata, senza richiedere verifiche in merito all'effettivo versamento, si richiede una indicazione in merito ad eventuali posizioni anomale conosciute dalla clientela.

Essendo necessario ricevere indicazioni in merito a comportamenti che si ritengono corretti, pur se contrari alle indicazioni di prassi e giurisprudenza, si richiede la compilazione e la sottoscrizione delle allegate comunicazioni, richiedendo allo studio, se ritenuta utile, la indicazione dei dati numerici preventivamente alla sottoscrizione.

CARTA DI LAVORO PER LA GESTIONE DELLE RITENUTE DACCONTO SUBITE

CLIENTE

CODICE

PERIODO DI IMPOSTA

RACCORDO TRA COMPENSI, RITENUTE E CERTIFICAZIONI DEI LAVORATORI AUTONOMI

Ammontare dei compensi incassati nel corso dell'anno	+	<input type="text"/>	A	
Ammontare dei compensi non soggetti a ritenuta	-	<input type="text"/>	B	
Ammontare dei compensi da raccordare	=	<input type="text"/>	C	A-B
Aliquota della ritenuta		<input type="text" value="20 %"/>	D	
Ammontare delle ritenute	=	<input type="text"/>	E	C x 20%
Importo certificato (sommatoria delle certificazioni)	-	<input type="text"/>	F	
Importo di ritenute di competenza ma non certificate	=	<input type="text"/>	G	E-F

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

Il sottoscritto, con la presente, si dichiara edotto della posizione della Agenzia delle Entrate che, in sede di controllo formale, disconosce lo scomputo delle ritenute non debitamente certificate. A tale riguardo, assumendosi eventuali responsabilità al riguardo, si richiede allo studio

di scomputare solo le ritenute debitamente certificate

di scomputare l'intero importo delle ritenute subite anche per la quota parte non certificata, in quanto le stesse sono state effettivamente operate dal committente e comunque risultanti dal raffronto tra importo delle fatture emesse, ammontare degli incassi "netti", dichiarazioni del sostituto e/o corrispondenza intercorsa con lo stesso.

Inoltre, si dichiara informato del fatto che la Cassazione ha ritenuto non spettante il diritto alla scomputo della ritenuta, indipendentemente dalla certificazione, qualora gli importi non fossero stati debitamente versati dal sostituto di imposta. A tal fine:

autorizza lo studio alla detrazione delle ritenute d'acconto come sopra,

richiede allo studio di detrarre il solo importo di € _____, in quanto a conoscenza del mancato versamento del tributo da parte del sostituto di imposta, emergente anche dal mancato invio della certificazione.

Data ___ / ___ / 2009

Firma _____

RACCORDO TRA COMPENSI, RITENUTE E CERTIFICAZIONI DEI SOGGETTI CHE HANNO PERCEPITO PROVVIGIONI E IMPORTI SIMILARI

Ammontare delle provvigioni di competenza dell'anno 2008 ed incassate nell'anno 2008	+		A	
Ammontare delle provvigioni di competenza del 2008 ed incassate nel corso del 2009 ma prima del conteggio delle imposte dovute	+		B	
Ammontare delle provvigioni di competenza del 2008	=		C	A + B
Quota parte imponibile	=		D	C / 2
Aliquota della ritenuta		23 %	E	
Ammontare delle ritenute	=		F	D x 23%
Importo certificato (sommatoria delle certificazioni pervenute prima del conteggio delle imposte in relazione a provvigioni di competenza del 2008)	-		G	
Importo di ritenute di competenza ma non certificate	=		H	F - G

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

Il sottoscritto, con la presente, si dichiara edotto della posizione della Agenzia delle entrate che, in sede di controllo formale, disconosce lo scomputo delle ritenute non debitamente certificate. A tale riguardo, assumendosi eventuali responsabilità al riguardo, si richiede allo studio

- di scomputare solo le ritenute debitamente certificate
- di scomputare l'intero importo delle ritenute subite anche per la quota parte non certificata, in quanto le stesse sono state effettivamente operate dal committente e comunque risultanti dal raffronto tra importo delle fatture emesse, ammontare degli incassi "netti", dichiarazioni del sostituto e/o corrispondenza intercorsa con lo stesso.

Inoltre, si dichiara informato del fatto che la Cassazione ha ritenuto non spettante il diritto alla scomputo della ritenuta, indipendentemente dalla certificazione, qualora gli importi non fossero stati debitamente versati dal sostituto di imposta. A tal fine:

- autorizza lo studio alla detrazione delle ritenute d'acconto come sopra,
- richiede allo studio di detrarre il solo importo di € _____, in quanto a conoscenza del mancato versamento del tributo da parte del sostituto di imposta, emergente anche dal mancato invio della certificazione.

Data ___ / ___ / 2009

Firma _____



OGGETTO: IL CORRETTO TRATTAMENTO DEGLI OMAGGI

L'avvicinarsi delle festività pasquali porterà molte aziende e professionisti ad effettuare omaggi di beni nei confronti della propria clientela in particolare, ma anche dei propri fornitori o dei dipendenti degli stessi.

Al fine di gestire correttamente, sotto il profilo fiscale, la documentazione relativa ai beni omaggiati, anche in considerazione delle modifiche apportate dalla Finanziaria 2008 alla disciplina delle imposte sui redditi (innalzamento del limite da €25,82 a €50 ed eliminazione della deduzione di 1/15 da ripartire in 5 quote annuali costanti), si ritiene opportuno ripercorrerne il trattamento Iva e redditi, mettendo in evidenza la rappresentazione contabile nonché i relativi adempimenti da parte dell'azienda erogante.

Nella maggior parte dei casi, i beni destinati ad essere omaggiati alla propria clientela non appartengono ai prodotti che l'azienda produce o commercializza (ciò accade sempre, ovviamente, per le aziende che prestano servizi) e, quindi, l'approvvigionamento dei beni da destinare ad omaggio avviene tramite documentazione (ordini, fatture) facilmente individuabile e dalla quale emerge con chiarezza la destinazione ad "omaggio" dei beni stessi. Tale situazione, come vedremo, consente di individuare già in sede di prima registrazione il corretto trattamento ai fini Iva. Inoltre, la corretta classificazione contabile della documentazione relativa a tali acquisti consente di gestire successivamente il trattamento ai fini delle imposte sul reddito.

In altri casi, invece, ad essere destinati ad omaggio sono proprio i beni che costituiscono il "prodotto" dell'azienda erogante piuttosto che i beni che l'azienda commercializza. In questi casi, la precisa individuazione della documentazione relativa al bene omaggiato è tutt'altro che agevole e, quasi sempre, la successiva destinazione ad omaggio del bene richiede una rettifica delle scelte (in termini di classificazione contabile) originariamente operate. Il bene acquistato (o i costi relativi alla realizzazione dello stesso), infatti, quasi sempre vengono sotto il profilo fiscale gestiti come costi inerenti all'attività aziendale e, quindi interamente deducibili ai fini redditi e interamente detraibili ai fini Iva. La conseguenza di tale (e lecito) comportamento si riflette nella successiva gestione "fiscale" dell'omaggio: dal momento che all'acquisto/produzione non si è in grado di stabilire la loro esatta destinazione, la successiva cessione gratuita deve essere assoggettata ad Iva sulla base del valore normale del bene stesso. Spetterà poi all'azienda erogante decidere (ragioni di "eleganza" lo sconsigliano) se esercitare o meno la rivalsa nei confronti del soggetto omaggiato.

Riepilogando, quindi, la disciplina applicabile presenta delle differenze in relazione a due elementi considerabili:

- **il soggetto a cui sono destinati gli omaggi:**
 - dipendenti
 - soggetti terzi (clienti, fornitori, ecc.)
- **la tipologia di beni omaggiati:**
 - beni prodotti o commercializzati dalla stessa impresa
 - beni acquistati appositamente al fine della donazione

⇒ Beni la cui produzione e/o commercio rientra nell'attività propria dell'impresa

Imposte dirette

Dal punto di vista delle imposte sui redditi l'acquisto di beni rientranti nell'attività propria dell'impresa e destinati ad essere omaggiati (ad esempio un soggetto che commercializza vino e regala bottiglie di vino ai propri clienti) segue regole diverse in relazione al valore unitario del bene:

- beni di valore unitario inferiore o uguale a €50
- beni di valore unitario superiore a €50

Nel primo caso l'acquisto del bene è integralmente deducibile mentre nel secondo caso, in quanto spesa di rappresentanza, è deducibile nei limiti previsti dal D.M. del 19.11.08 e cioè:

- nel limite del 1,3% fino a 10 milioni di euro di ricavi/proventi della gestione caratteristica;
- nel limite dello 0,5% per la parte eccedente i 10 milioni di euro fino a 50 milioni di euro di ricavi/proventi della gestione caratteristica;
- nel limite dello 0,1% per la parte eccedente i 50 milioni di euro di ricavi/proventi della gestione caratteristica.

La parte eccedente tali limiti percentuali va considerata interamente indeducibile.

Imposta sul valore aggiunto

Ai fini dell'Iva l'acquisto di beni la cui produzione o il cui commercio rientra nell'attività propria dell'impresa e che vengono ceduti gratuitamente dà sempre origine alla detraibilità dell'imposta in quanto l'impresa non conosce al momento dell'acquisto la destinazione futura del bene (in altre parole quando l'impresa acquista o produce beni che normalmente vende potrebbe non sapere quali di questi beni verranno destinati ad omaggio).

Conseguenza della detraibilità operata all'atto dell'acquisto è che le cessioni gratuite dei beni ceduti a terzi sono considerate operazioni imponibili ai fini Iva: la base imponibile sarà pari al valore normale, ossia il valore a cui mediamente l'azienda cede quel determinato bene, e dovrà essere applicata l'imposta come se si trattasse di una cessione ordinaria nei confronti di un cliente. È prevista la facoltà per l'impresa che assoggetta ad Iva la cessione gratuita del bene di non esercitare la rivalsa e cioè di non richiedere al soggetto che riceve l'omaggio il pagamento dell'Iva esposta in fattura (è il caso che più frequentemente si verifica nella pratica).

Analizziamo, quindi, le scritture contabili del soggetto cedente nei casi in cui venga o meno esercitata tale facoltà :

⇒ Senza rivalsa dell'Iva

La rivalsa dell'Iva nei confronti del cliente non è obbligatoria: pertanto se, come usualmente accade, non viene chiesto al destinatario dell'omaggio il pagamento dell'imposta, occorrerà emettere fattura nella quale sarà indicato che non si intende esercitare la rivalsa dell'Iva.

Il cedente dovrà perciò rilevare l'omaggio offerto al terzo:

Crediti vs/clienti	a	diversi	120	
		Ricavi per omaggi		100
		Iva a debito		20

E successivamente occorrerà rilevare lo storno totale del credito, rammentando che lo storno non riguarda l'IVA a debito; l'imposta per la quale si è scelto di non esercitare l'addebito al terzo dovrà essere rilevata come onere indeducibile per l'azienda:

diversi	a	Crediti vs/clienti	120	
Ricavi per omaggi				100
Costo indeducibile				20

Si ricorda che qualora i beni alla cui produzione e scambio è diretta l'attività d'impresa siano stati omaggiati ad enti pubblici (Stato, Regioni, Comuni e Province), associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica (es. Associazione Italiana per la ricerca sul cancro, Caritas Internazionale, Fao, Croce Rossa, Aido ecc.) e alle Onlus, sono esenti da imposta.

Occorrerà pertanto emettere normale fattura in duplice esemplare, specificando la natura gratuita della cessione ed indicando il titolo dell'esenzione (art.10, punto 12, DPR n.633/72).

Il cessionario dovrà invece rilevare l'omaggio ricevuto:

Omaggi (Iva indetraibile)	a	Debiti vs/fornitori	120
---------------------------	---	---------------------	-----

E successivamente occorrerà rilevare lo storno totale del debito, evidenziando una sopravvenienza attiva che rende neutrale l'impatto reddituale dell'omaggio:

Debiti vs/fornitori	a	Omaggi	120
---------------------	---	--------	-----

In caso di assenza di rivalsa dell'imposta, in alternativa alla fattura sarà possibile adottare una delle seguenti procedure:

- **autofattura** in unico esemplare per ciascuna cessione (oppure in alternativa un'unica autofattura globale mensile per tutte le cessioni gratuite effettuate nel mese con l'indicazione del valore normale dei beni ceduti, dell'aliquota – o delle aliquote – applicabile e della relativa imposta, oltre all' annotazione sulla stessa che si tratta di “autofattura per omaggi”). Questa autofattura dovrà essere numerata secondo la numerazione propria delle fatture di vendita ed essere annotata nel registro delle fatture emesse; il relativo ammontare imponibile andrà a confluire nel volume d'affari Iva.
- annotazione su un apposito **registro degli omaggi** dell'ammontare globale del valore normale delle cessioni gratuite effettuate in ciascun giorno e della relativa imposta distinta per aliquota. Anche in questo caso l'imposta dovrà confluire normalmente nelle liquidazioni periodiche.

Il cessionario (destinatario dell'omaggio), in entrambi i casi, non avendo ricevuto alcuna fattura, non dovrà procedere ad alcuna registrazione contabile.

➔ Con rivalsa dell'Iva

Per tali cessioni dovrà necessariamente essere emessa regolare fattura, che il cedente registrerà in contabilità come una ordinaria cessione di beni:

Crediti vs/clienti	a	diversi	120	
		Ricavi per omaggi		100
		Iva a debito		20

Se per tale cessione viene operata la rivalsa dell'imposta (ovvia si chiede al destinatario dell'omaggio il pagamento dell'Iva sul bene) occorrerà stornare il credito relativo all'omaggio ceduto poi rilevare l'incasso dell'Iva:

diversi	a	Crediti vs/clienti	120	
Ricavi per omaggi				100
Costo indeducibile				20

Il destinatario dell'omaggio registrerà la fattura come una ordinaria fattura di acquisto:

diversi	a	Debiti vs/fornitori	120	
Omaggi				100
Iva detraibile				20

Il cliente destinatario dell'omaggio potrà quindi detrarre l'Iva corrisposta (salvo ovviamente che non si tratti di imposta oggettivamente indetraibile per la particolare tipologia del bene omaggiato). Successivamente provvederà a stornare il debito verso il fornitore, rilevando il pagamento dell'Iva e per la differenza una sopravvenienza attiva:

Debiti vs/fornitori	a	diversi	120	
		omaggi		100
		cassa		20

⇒ Beni la cui produzione e/o commercio non rientra nell'attività propria dell'impresa

Imposte dirette

Dal punto di vista delle imposte sui redditi l'acquisto di beni non rientranti nell'attività propria dell'impresa e destinati ad essere omaggiati (ad esempio un soggetto che commercializza vino e regala portachiavi ai propri clienti) segue regole diverse in relazione al valore unitario del bene:

- beni di valore unitario inferiore o uguale a €50
- beni di valore unitario superiore a €50

Nel primo caso l'acquisto del bene è integralmente deducibile mentre nel secondo caso, in quanto spesa di rappresentanza, è deducibile nei limiti previsti dal D.M. del 19.11.08 e cioè:

- nel limite del 1,3% fino a 10 milioni di euro di ricavi/proventi della gestione caratteristica;
- nel limite dello 0,5% per la parte eccedente i 10 milioni di euro fino a 50 milioni di euro di ricavi/proventi della gestione caratteristica;
- nel limite dello 0,1% per la parte eccedente i 50 milioni di euro di ricavi/proventi della gestione caratteristica.

La parte eccedente tali limiti percentuali va considerata interamente indeducibile.

Imposta sul valore aggiunto

Ai fini dell'Iva, l'acquisto di beni la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attività propria dell'impresa e che vengono ceduti gratuitamente dà origine alla detraibilità o meno in funzione del costo unitario sostenuto per il bene medesimo:

- beni di costo unitario inferiore o uguale a €25,82: l'Iva assolta all'acquisto è pienamente detraibile (salvo ovviamente che non si tratti di un bene la cui detraibilità dell'Iva risulti oggettivamente non ammessa);
- beni di costo unitario superiore a €25,82: l'Iva assolta con riferimento a tale bene è interamente indetraibile.

Correlazioni tra disciplina Iva e imposte dirette

Attenzione all'Iva indetraibile!

Occorre prestare particolare attenzione al diverso limite previsto ai fini Iva (€25,82) e ai fini redditi (€50), in quanto l'Iva indetraibile deve essere sommata al costo del bene e potrebbe far superare il limite di €50.

Se tale limite viene superato risulta pregiudicata la deducibilità del costo sostenuto per l'acquisto del bene.

Esempio

Si pensi ad un bene di costo €42 + Iva 20% (€8,4): poiché l'imponibile è superiore ad €25,82 l'imposta è indetraibile e quindi deve essere sommata al costo. A questo punto il costo complessivo del bene (€50,40) risulta superiore al limite di €50 e quindi non potrà essere considerato un omaggio interamente deducibile.

Per verificare il limite di costo deducibile occorre pertanto tenere in considerazione l'effetto dell'Iva indetraibile. Affinché sia garantita la deducibilità integrale del costo occorre pertanto che l'imponibile non superi i seguenti limiti:

Aliquota Iva propria del bene	Imponibile massimo
20%	€41,66
10%	€45,45
4%	€48,07

Ovviamente, come in precedenza affermato, per poter recuperare l'Iva è necessario che l'imponibile del bene sia inferiore o uguale ad €25,82.

ESEMPIO 1

Il 3 febbraio 2009 la società Alfa omaggia ai propri clienti n.100 beni, non oggetto di propria produzione o commercializzazione, di valore unitario pari ad €40,00 + Iva

Imponibile	4.000
Iva	800 (Iva indetraibile al 100%)

Totale fattura	4.800 (importo deducibile al 100%)

ESEMPIO 2

Il 3 febbraio 2009 la società Alfa omaggia ai propri clienti n.100 beni, non oggetto di propria produzione o commercializzazione, di valore unitario pari ad euro 25,00 + Iva

Imponibile	2.500 (importo deducibile al 100%)
Iva	500 (Iva detraibile al 100%)

Totale fattura	3.000

Le scritture contabili relative all'acquisto del bene da omaggiare saranno perciò le seguenti:

→ **se il bene ha valore inferiore o pari ad €25,82**

diversi	a	Debiti vs/fornitori	xx	
Omaggi (100% deducibile)				xx
Iva a credito (100% detraibile)				xx

→ **se il bene ha valore superiore a €25,82 ma inferiore o pari ad €50 (compresa Iva indetraibile)**

diversi	a	Debiti vs/fornitori	xx	
Omaggi (100% deducibile)				xx
Iva indetraibile				

→ **se il bene ha valore superiore ad €50 (compresa Iva indetraibile)**

diversi	a	Debiti vs/fornitori	xx	
Omaggi (deducibili nei limiti del D.M. del 19.11.08)				xx
Iva indetraibile				xx

Cesti natalizi e generi alimentari

È importante ricordare che il computo dei limiti indicati in precedenza deve essere fatto con riferimento all'entità che rappresenta l'omaggio, e non al singolo bene che costituisce un omaggio "composito" (caso tipico è il "cesto natalizio"); pertanto rientreranno nella seconda e terza categoria (ossia quelle che prevedono l'indetraibilità dell'Iva pagata all'atto dell'acquisto) l'acquisto di un cesto natalizio di valore complessivo superiore a €25,82 anche se i singoli beni che lo compongono presentano un costo unitario inferiore.

Va inoltre ricordato che i regali natalizi consistenti in prodotti alimentari (panettoni, dolci, vini, ecc.) perdono la loro specifica qualificazione e quindi ai fini Iva devono essere trattati allo stesso modo degli omaggi non alimentari (penne, agende, eccetera); ciò sta a significare che, se tali beni sono destinati ad essere omaggiati e se di valore inferiore a €25,82, è possibile detrarre l'imposta sull'acquisto.

In entrambe le ipotesi di acquisto sopra evidenziate (e quindi a prescindere dalla detraibilità o meno assoluta in sede di acquisto) la cessione gratuita di beni la cui produzione o il cui commercio non rientrano nell'attività propria dell'impresa è sempre irrilevante ai fini dell'Iva

Al riguardo, trattandosi di operazione fuori campo Iva, non esiste alcun obbligo per il cedente di emettere fattura per la cessione gratuita. L'unica accortezza da adottare, valida principalmente al fine di scongiurare la presunzione di cessione onerosa da parte del Fisco, è quella di utilizzare un registro degli omaggi o in alternativa emettere un documento di consegna o trasporto (DDT), senza alcuna indicazione del valore dei beni, in cui indicare le generalità del destinatario e la causale del trasporto ("cessione gratuita" oppure "omaggio").

Omaggi a dipendenti

⇒ Beni la cui produzione e/o commercio rientra nell'attività propria dell'impresa

Imposte dirette

Dal punto di vista delle imposte sul reddito, il costo di acquisto di tali beni va classificato nella voce "spese per prestazioni di lavoro dipendente" e non nelle spese per omaggi; pertanto, tali costi saranno interamente deducibili dall'imponibile al fine delle imposte dirette.

Imposta sul valore aggiunto

Ai fini dell'Iva l'acquisto di beni ceduti gratuitamente ai dipendenti la cui produzione o il cui commercio rientra nell'attività propria dell'impresa segue il medesimo trattamento già commentato relativamente agli omaggi effettuati nei confronti dei terzi. Quindi l'acquisto dei beni dà sempre origine alla detraibilità dell'imposta in quanto l'impresa non conosce a tale momento la destinazione futura del bene. Per la successiva cessione del bene, quindi, andrà osservata una procedura analoga per certi versi a quella in precedenza descritta per le cessioni gratuite a favore di terzi: fattura con esercizio o meno della rivalsa, oppure, in alternativa, emissione di autofattura.

Beni la cui produzione e/o commercio non rientra nell'attività propria dell'impresa

⇒ **Imposte dirette**

Dal punto di vista delle imposte sul reddito, il costo di acquisto di tali beni va classificato nella voce "spese per prestazioni di lavoro dipendente" e non nelle spese per omaggi; pertanto, tali costi saranno interamente deducibili dall'imponibile al fine delle imposte dirette.

Imposta sul valore aggiunto

In caso di cessione gratuita a dipendenti di beni che non rientrano nell'attività propria dell'impresa occorre segnalare come vi siano interpretazioni discordanti circa la detraibilità dell'imposta pagata sull'acquisto di tali beni; la tesi ministeriale è comunque quella della indetraibilità dell'imposta

pagata in sede di acquisto. Conseguentemente la cessione di tali beni è irrilevante ai fini Iva per cui non occorre emettere fattura (anche se, per le ragioni già richiamate in precedenza, è consigliabile ed opportuno emettere un documento di trasporto con la dicitura “cessione gratuita” ovvero “omaggio”).

Omaggi per i professionisti

Nell'ambito del reddito professionale, il trattamento degli omaggi risulta certamente più semplice, in quanto ci si trova sempre e comunque nella categoria di beni che non fanno parte dell'attività propria :

- dal punto di vista delle imposte sul reddito la deducibilità del costo sostenuto all'atto dell'acquisto, indipendentemente dal valore unitario del bene, è integrale fino al limite dell'1% dei compensi di periodo; oltre tale limite l'importo non risulta più deducibile;
- dal punto di vista dell'Iva, vale invece quanto in precedenza affermato per le imprese che omaggiano i propri clienti con beni che non costituiscono oggetto della propria attività.

Tavole riepilogative

OMAGGI

➔ Beni che rientrano nell'attività propria¹ dell'impresa

SOGGETTI	TIPOLOGIA	IMPOSTE DIRETTE	IVA
Da soggetti Imprenditori a Clienti/Fornitori	Beni di costo unitario inferiore o pari a €50	Spese per omaggi interamente deducibili	<i>Acquisto:</i> Iva detraibile Cessione: Soggetta ad Iva Con rivalsa Iva: emettere DDT + fattura, ovvero fattura immediata. Senza rivalsa Iva: emettere DDT + a scelta:
	Beni di costo unitario superiore a €50	Spesa rappresentanza deducibile nei limiti fissati dal D.M. 19.11.08 (art.108 co.2 Tuir)	- Autofattura (anche riepilogativa mensile); - Registro omaggi.
Da soggetti Imprenditori a Dipendenti	Qualunque bene	Spese per prestazioni di lavoro dipendente interamente deducibili	<i>Acquisto:</i> Iva detraibile <i>Cessione:</i> soggetta ad Iva con fattura oppure con autofattura.
Da soggetti imprenditori a enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica, nonché alle Onlus	Beni diversi dalle derrate alimentari e dai prodotti farmaceutici	La cessione non costituisce ricavo, il costo concorre alla formazione del limite di cui all'art.100, co.2, lett.h) del Tuir	<i>Acquisto:</i> Iva quando il bene originariamente acquistato viene ceduto in esenzione dall'Iva (ex art.10, n.12, vedere quando illustrato successivamente in merito alla cessione) non è consentita la detrazione dell'Iva assolta sull'acquisto ai sensi dell'art.19, co.2., dovendosi conseguentemente applicare il pro-rata per rettificare la detrazione operata; <i>Cessione:</i> se vengono rispettate le formalità previste dall'art. 2 co.2 del DPR n.441/97 operazione esente da Iva ex art.10, n.12, DPR n.633/72, altrimenti soggetta ad Iva

¹ Per attività propria dell'impresa si intende ogni attività compresa nell'ordinario campo di azione dell'impresa, ossia che rientra nell'oggetto proprio ed istituzionale della stessa, e che qualifica ed individua nei confronti dei terzi l'impresa stessa.

➔ Beni e servizi che non rientrano nell'attività propria dell'impresa

SOGGETTI	TIPOLOGIA	IMPOSTE DIRETTE	IVA
Da soggetti Imprenditori a Clienti/Fornitori	Beni di costo unitario inferiore o pari a €25,82	Spese per omaggi interamente deducibili	<i>Acquisto:</i> Iva detraibile <i>Cessione:</i> Fuori campo art.2, co.2, numero 4) DPR 633/72
	Beni di costo unitario superiore €25,82 ma inferiore o pari a €50	Spese per omaggi interamente deducibili	<i>Acquisto:</i> Iva indetraibile <i>Cessione:</i> Fuori campo art.2, co.2, num.4) DPR n.633/72 (C.M. n.188/E/98 sez. Iva quesito 2)
	Beni di costo unitario superiore a €50	Spesa rappresentanza deducibile nei limiti fissati dal D.M. del 19.11.08 (art.108 co.2 Tuir)	
Da soggetti Imprenditori a Dipendenti	Qualunque bene	Spese per prestazioni di lavoro dipendente interamente deducibili	<i>Acquisto:</i> Iva indetraibile <i>Cessione:</i> Fuori campo art.2 co.2 n.4) DPR n.633/72
Da professionisti a chiunque	Beni di costo unitario inferiore o pari a Euro 25,82	Spese di rappresentanza deducibili nel limite dell'1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta (art.54, co.5, DPR n.917/86)	<i>Acquisto:</i> Iva detraibile (vedi nota n.3) <i>Cessione:</i> fuori campo Iva art.2, co.2, n.4) DPR n.633/72
	Beni di costo unitario superiore €25,82 ma inferiore o pari a €50		<i>Acquisto:</i> Iva indetraibile <i>Cessione:</i> fuori campo Iva art.2, co.2, n.4) DPR n.633/72
	Beni di costo unitario superiore a €50		

ALTRE CESSIONI GRATUITE

TIPOLOGIA	IMPOSTE DIRETTE	IVA
Campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati (deve riportare la dicitura "campione gratuito" stampata in modo indelebile)	Spese commerciali o promozionali interamente deducibili	<i>Acquisto:</i> Iva detraibile <i>Cessione:</i> Fuori campo art.2 co.3 lett.d) DPR n.633/72
Beni ceduti, in base a impegni contrattuali, a titolo di sconto o abbuono	Spese interamente deducibili	<i>Acquisto:</i> Iva detraibile <i>Cessione:</i> Iva esclusa dalla base imponibile art.15, co.1, n.2) DPR n.633/72



Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 15 MARZO AL 15 APRILE 2009

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 15 marzo al 15 aprile 2009, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Domenica 15 Marzo

- Registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute.
- Annotazione del documento riepilogativo di fatture di importo inferiore a €154,94.
- Emissione e annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.
- Annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nel mese precedente dalle associazioni sportive dilettantistiche.

Lunedì 16 Marzo

- **Tassa annuale vidimazione libri sociali**

Il **16 marzo** è il termine ultimo per le società di capitali per il versamento della **tassa annuale vidimazione libri sociali**. La misura dell'imposta è **pari a €309,87**. Qualora l'entità del capitale sociale esistente **al 1° gennaio 2009 sia superiore a €516.456,90** l'imposta è dovuta nella **misura di €516,46**. Il versamento deve essere effettuato mediante F24 utilizzando il **codice tributo 7085** anno 2009.

- **Versamenti Iva**

Scade lunedì **16 marzo**, unitamente agli altri tributi e contributi che si versano utilizzando il modello F24, il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di febbraio (codice tributo 6002).

- **Versamento dell'Iva a saldo dovuta in base alla dichiarazione annuale**

Entro il prossimo **16 marzo 2009** i contribuenti che hanno un debito di imposta relativo all'anno 2008, risultante dalla dichiarazione annuale, devono versare il conguaglio annuale dell'Iva. Si ricorda che il versamento si esegue utilizzando il codice tributo **6099**.

La scadenza riguarda sia i contribuenti tenuti a presentare la dichiarazione in via autonoma che gli altri contribuenti tenuti alla dichiarazione unificata. Per questi ultimi, inoltre, si ricorda che il versamento può essere effettuato anche entro il più lungo termine previsto per il pagamento delle

somme dovute in base alla dichiarazione unificata, maggiorando gli importi da versare degli

interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese a decorrere dal 16 marzo. Tutti i contribuenti (sia che presentino la dichiarazione in forma autonoma ovvero unificata) possono scegliere di pagare il saldo Iva ratealmente, versando la prima rata entro il 16 marzo; in tale ipotesi, l'ultima rata non può essere versata oltre il 16 novembre.

▪ **Versamento ritenute da parte condomini**

Il **16 marzo** scade anche il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi. Il versamento deve essere effettuato a mezzo delega F24 utilizzando i codici tributo (istituiti con la R.M. n.19 del 5 febbraio 2007) **1019**, per i percipienti soggetti passivi dell'Irpef e **1020**, per i percipienti soggetti passivi dell'Ires.

▪ **Versamento delle ritenute e dei contributi Inps**

Scade sempre il **16 marzo 2009** il termine per il versamento delle ritenute alla fonte effettuate con riferimento al mese di febbraio, nonché dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro.

Lo stesso giorno scade anche il termine per il versamento del contributo alla gestione separata Inps sui compensi corrisposti nel mese di febbraio relativamente a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto, oltre che sui compensi occasionali, ed agli associati in partecipazione, quando dovuti.

▪ **Versamento delle ritenute applicabili alle provvigioni**

Sempre venerdì **16 marzo** scade il termine per effettuare il versamento delle ritenute applicabili alle provvigioni pagate nel mese precedente. L'aliquota applicabile è pari al 23%.

Si ricorda che la ritenuta fiscale si calcola sul 50% delle provvigioni, ovvero sul 20% delle medesime qualora i soggetti che si avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi abbiano richiesto al committente l'applicazione della ritenuta in maniera ridotta.

▪ **Presentazione comunicazioni relative alle lettere di intento**

Scade il **16 marzo** anche il termine per presentare telematicamente la comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente.

▪ **Autoliquidazione Inail**

Scade il prossimo **16 marzo 2009** il termine ultimo per presentare la denuncia relativa ai premi autoliquidati tramite Internet. Si ricorda che la presentazione tramite modello cartaceo è scaduta lo scorso 16 febbraio.

▪ **Versamento dell'imposta sostitutiva per l'estromissione dei beni immobili strumentali**

Scade il **16 marzo 2009** il termine per il versamento della **terza rata**, pari al 30% dell'importo dovuto, dell'imposta sostitutiva per l'estromissione agevolata degli immobili strumentali da parte degli imprenditori individuali che intendono avvalersi di tale possibilità (codice tributo 1127). Sono dovuti gli interessi nella misura annua del 3%.

Mercoledì 18 Marzo

- Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati ovvero effettuati in misura ridotta lo scorso 16 febbraio con sanzione ridotta del 2,50%.

▪ **Presentazione elenchi Intrastat relativi al mese di febbraio**

Il **20 marzo 2009** scade il termine ultimo per presentare all'Ufficio doganale competente per territorio l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate nel mese precedente, per i contribuenti che hanno l'obbligo di adempiere mensilmente. Si ricorda che la scadenza si riferisce ai soggetti che presentano il modello mediante raccomandata o presentazione diretta. Il presente termine è prorogato di cinque giorni qualora la presentazione degli elenchi avvenga in via telematica.

▪ **Presentazione dichiarazione periodica Conai**

Scade sempre il **20 marzo** il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di febbraio, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.

Lunedì 30 Marzo

▪ **Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione**

Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01.03.09. L'adempimento potrebbe interessare anche i contratti di locazione per i quali è cambiato il regime Iva a seguito del D.L. n.223/06 ed è stato effettuato il versamento telematico dell'imposta di registro entro lo scorso 18 dicembre 2006. Per tali contratti anche il versamento delle annualità successive a quelle in corso al 4 luglio 2006, nonché per proroghe o risoluzione, deve obbligatoriamente essere utilizzato il canale telematico.

▪ **Società a responsabilità limitata comunicazione assetto societario**

A seguito dell'abolizione del libro soci legali rappresentanti di Società a Responsabilità Limitata e Società Consortili a r.l. devono trasmettere al Registro delle Imprese - per via telematica e mediante l'uso della firma digitale - l'assetto societario, comprensivo delle informazioni relative al domicilio di ciascun socio e alle quote versate **entro il 30.03.09**.

Martedì 31 Marzo

▪ **Presentazione del modello EMens**

Scade il **31 marzo** il termine di presentazione delle comunicazioni relative ai compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione nel mese di precedente.

▪ **Versamento dei contributi Enasarco al FIRR**

Scade il **31 marzo 2009** il termine per il versamento delle somme dovute dalle ditte preponenti all'Enasarco per il Fondo Indennità Risoluzione Rapporto degli Agenti (FIRR) sulle provvigioni maturate nel corso dell'anno precedente.

▪ **Presentazione dichiarazioni richiesta rimborso e forfetizzazione contributo CONAI**

Scade sempre il **31 marzo** il termine di presentazione dei seguenti modelli: 6.6 per la richiesta di rimborso/conguaglio per le esportazioni del 2008; 6.5 per la richiesta plafond di esenzione sui dati 2008 per il 2009; 6.14 richiesta forfetizzazione contributo per le etichette e 6.17 per la richiesta forfetizzazione contributo imballaggi di sughero.

▪ **Richiesta attribuzione "*Bonus* straordinario per famiglie a basso reddito"**

Entro il **mese di marzo 2009**, i titolari di reddito di lavoro dipendente, di pensione e di reddito assimilato a lavoro dipendente possono presentare gratuitamente, al sostituto d'imposta o ente pensionistico, anche mediante gli intermediari abilitati richiesta di attribuzione "*Bonus* straordinario per famiglie a basso reddito" con riferimento alla situazione familiare e reddituale del 2008.

- Versamento della seconda rata trimestrale anticipata dell'imposta comunale sulla pubblicità e sulle affissioni da parte dei soggetti tenuti al versamento.

Mercoledì 15 Aprile

- Registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute.
- Annotazione del documento riepilogativo di fatture di importo inferiore a €154,94.
- Emissione e annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.
- Annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nel mese precedente dalle associazioni sportive dilettantistiche.